

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1709

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MISITI

Disposizioni concernenti l’insegnamento
dell’educazione civica nelle scuole primarie e secondarie

Presentata il 27 marzo 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questo progetto di legge mettiamo di nuovo al centro della quotidianità dei cittadini l’educazione al senso civico. Sono i diritti a fondare i doveri o i doveri a fondare i diritti? Una società di cittadini che, osservando le leggi scritte e non scritte della comunità solidale, ne rivendica i diritti derivati da questa osservanza: è da qui che dobbiamo rinsaldare le basi del senso civico per le future generazioni. Sappiamo bene come l’*iter* dell’educazione civica nelle scuole sia stato travagliato: introdotta come materia curricolare nella scuola statale nel 1958, negli anni a venire subì continue trasformazioni sia nell’intitolazione, sia nei contenuti e nella collocazione. Denominata « educazione civica », alla fine degli anni ’50, fu affidata per due ore mensili al docente di storia; nel 1979 cambiò, prevedendo esclusivamente lo studio della Costituzione, e fu relegata alla sola classe terza della scuola media; nel 1985 il suo nome fu riformulato

in « educazione alla convivenza democratica » e fu inclusa nella materia « studi sociali », accanto alla storia e alla geografia. Nel 1996, la norma che prevedeva l’insegnamento di un’ora mensile di « educazione civica e cultura costituzionale » non entrò in vigore per la caduta del Governo Dini, mentre trovarono spazio gli insegnamenti concernenti altre educazioni (alla salute, all’ambiente, alla pace, all’interculturalità). Sotto il Ministro Berlinguer, nel 1998, fu adottato il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. Il Ministro Moratti, nel 2003, propose l’« educazione alla convivenza civile » nella scuola primaria. La sistemazione attuale fu voluta dal Ministro Gelmini che, con il decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, tentò la sintesi tra il termine internazionalmente accreditato di « cittadinanza » e i

documenti del fondamento istitutivo della Repubblica italiana. Nonostante questo l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione resta, tutt'oggi, una materia « satellite », troppo poco considerata e, in alcuni casi, per nulla. La presente proposta di legge è finalizzata a ridare dignità alla disciplina, che dovrebbe essere fra le più importanti, poiché concorre allo sviluppo generale della persona, dotandola di senso civico e di spirito critico. Per questo si prevede che l'insegnamento sia innanzitutto autonomo rispetto alle altre discipline e non più accorpato, come avviene oggi, all'insegnamento della storia o della geografia, anche ai fini della valutazione. I programmi devono essere adeguati, per complessità e articolazione, al grado di istruzione. Non basta declamare la necessità di una società migliore, occorre costruirla senza la protezione incosciente di alcune famiglie che, quando scoprono che i propri figli sono « bulli », reagiscono affermando: « Sono ragazzi ! ». Il cittadino che paga le tasse (adempiendo così a un dovere), ha diritto al rispetto della cosa pubblica, acquistata e gestita con i soldi degli onesti contribuenti:

i banchi, le pareti e i bagni delle scuole appartengono a tutti i cittadini e nessuno ha il diritto di rovinarli come se non fossero di alcuno o come se fossero « una cosa sua ». La verità è che ci siamo disabituati a pronunciare parole un tempo sacre e che ora dovrebbero essere almeno da rispettare: la legge, lo Stato, il cittadino. Sono necessari messaggi certi e forti, diffusi da una competente e persuasiva proposta educativa ai giovani di una società che rischia di essere senza bandiere e con appartenenze labili. Educazione civica, purché sia *in primis* educazione al senso civico, alla premessa giuridico-sociale-psicologico-comportamentale che si fa stile di vita. Con il reintegro a pieno titolo dell'educazione civica tra le materie di insegnamento nelle scuole primarie e secondarie poniamo le basi per abbattere tutte le « barriere architettoniche culturali », per sviluppare nei giovani la capacità di interagire con gli altri rispettandone le differenze e rafforzando l'accettazione dei soggetti con disabilità in quanto rappresentanti della diversità umana e dell'umanità stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Educazione civica)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in attuazione delle finalità previste dal decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e dalla legge 23 novembre 2012, n. 222, è inserito come materia di studio obbligatoria nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, comprese le scuole paritarie, l'insegnamento dell'educazione civica.

2. L'insegnamento dell'educazione civica comprende, oltre allo studio della Costituzione italiana, l'insegnamento del complesso di diritti e di doveri del cittadino che concorrono a formare la coscienza nazionale e sociale nonché la sua personalità.

Art. 2.

(Modalità di insegnamento)

1. L'insegnamento dell'educazione civica, di cui all'articolo 1, è affidato ai docenti dell'area storico-geografica nelle scuole primarie e secondarie di primo grado e ai docenti abilitati all'insegnamento di discipline giuridico-economiche nelle scuole secondarie di secondo grado, ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'insegnamento dell'educazione civica, articolato almeno su un orario di quattro ore mensili, indipendenti e autonome rispetto alle altre discipline obbligatorie, prevede una votazione finale ed è oggetto di esame di fine ciclo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'insegnamento dell'educazione civica comprende attività di approfondimento e promuove iniziative volte a favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti, il rispetto per la differenza e l'accettazione dei sog-

getti con disabilità in quanto rappresentanti della diversità umana e dell'umanità stessa nonché lo sviluppo del dibattito critico sugli argomenti trattati.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

